



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

V Settore "Sviluppo Economico – Promozione del Territorio"

ORDINANZA n. 03 del 18 FEB. 2019

Provvedimenti contingenti 2018/2019 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria: misure inerenti alle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole).

IL SINDACO

Visto che la Regione Marche, con delibera di Giunta n. 103 del 04/02/2019, ha approvato le misure contingenti 2018/2019 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni di zona costiera e valliva, tra i quali è compreso Castelfidardo;

Considerato che il D. Lgs. 267/00, art. 50, c. 5 attribuisce al Sindaco la competenza nell'affrontare le emergenze sanitarie a tutela della salute pubblica, mediante l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti;

Riconosciuta, pertanto, la propria competenza in materia e stabilita la necessità di adozione del provvedimento di Ordinanza sindacale;

ORDINA

Misure inerenti alle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole)

01 Durata. Le limitazioni alle attività produttive dureranno fino al 15 aprile 2019.

02 Giorni e fasce orarie. Tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi.

03 Luoghi di applicazione: vedasi planimetria allegata

04 Attività autorizzate: **Tutte le attività produttive**, site nei luoghi di applicazione di cui al presente articolo, **autorizzate alle emissioni in atmosfera**, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e sS.mm.ii. o della normativa previgente, dovranno ridurre le emissioni di polveri totali e di ossidi di azoto in modo tale da attenersi a limiti inferiori del 10% rispetto ai limiti autorizzati, salvo quelle autorizzate con limiti uguali od inferiori al 45% dei limiti nazionali. Per limiti autorizzati si intendono le concentrazioni, nonché i flussi di massa per unità di tempo uguali od inferiori al giorno.

05 Combustione di biomasse per attività produttive di panificazione e ristorazione.

05.01 Prescrizioni e scadenze.

Per le attività produttive di panificazione e ristorazione, quali le pizzerie, site nei luoghi di applicazione di cui all'articolo 6.03, è vietato utilizzare la combustione di biomasse legnose per la cottura dei cibi, in apparecchiature varie inclusi i forni chiusi o aperti ed i foconi per le griglie, salvo che tali apparecchiature siano dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili, che eliminino almeno il 50% delle polveri sottili PM10, ed inoltre abbiano predisposte una presa fiscale a monte di tali sistemi ed una a valle per eventuali controlli.

Qualora un singolo sistema di abbattimento (per esempio un filtro ad acqua) non garantisca la prestazione sopra richiesta, si dovranno installare due sistemi di abbattimento in serie, in generale di tecnologie diverse, la cui prestazione complessiva soddisfi il suddetto requisito (ad esempio un filtro ad acqua seguito da un filtro elettrostatico).



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

V Settore "Sviluppo Economico – Promozione del Territorio"

05.02 Censimento e controllo.

6.05.02.01 Attività produttive di panificazione e ristorazione.

I titolari delle attività produttive di panificazione e ristorazione, le quali hanno sede nei luoghi soggetti alle limitazioni di cui al presente atto, ma non compresi nelle precedenti ordinanze, devono comunicare ai Comuni, quanto prima, mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.rnm.ii., le seguenti informazioni: ragione sociale, indirizzo dell'attività, descrizione della combustione di biomasse utilizzata, tipo denominazione commerciale e marca del filtro installato in attuazione del presente provvedimento, efficienza del filtro installato relativa alla riduzione delle polveri sottili PM10, ditta installatrice, copia delle fatture IVA di fornitura dell'impianto e di installazione del medesimo, copia della dichiarazione dell'installatore di conformità, ai sensi T.U. edilizia, se necessaria.

6.07 Divieto di utilizzo di olio combustibile.

Per le attività produttive esistenti alla data di pubblicazione dell'Ordinanza sindacale, site in luoghi di applicazione non perimetrati con le ordinanze sindacali precedenti, il divieto è in vigore dal 15 settembre 2017, come da art. 6.07 della DGR 1629/2016.

AVVERTE

- che avverso alla presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla data di notorietà del presente provvedimento, ovvero, in via alternativa, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla stessa. È altresì ammesso ricorso entro 60 giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 D.P.R. 495/92, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per quanto attiene le disposizioni di cui al punto A.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, permanendo la relativa esposizione per almeno giorni 30 (trenta);
- che il contenuto del provvedimento venga reso noto ai cittadini ed agli Enti interessati mediante l'utilizzo di idonei strumenti di informazione e comunicazione, in modo da garantirne un'ampia e tempestiva diffusione tra la popolazione;
- che il Comando di Polizia Locale e gli Uffici competenti provvedano a svolgere quanto di propria competenza per dare attuazione alla presente Ordinanza ed a vigilare sulla sua esecuzione e ad assicurarne il rispetto nei modi e forme di legge.

TRASMETTE

Il presente provvedimento a:

- Prefettura di Ancona;
- Stazione Carabinieri di Castelfidardo;
- Regione Marche, Servizio Ambiente e Agricoltura, P. F. Tutela delle risorse ambientali;
- Provincia di Ancona, Settore Ecologia Tutela Aria.

Castelfidardo, 18 FEB, 2019



IL SINDACO
Roberto Ascani



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

V Settore "Sviluppo Economico – Promozione del Territorio"

Allegato: Planimetria zona censuaria "Osimo Stazione"

Planimetria zona censuaria "Osimo Stazione"

